



253/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere
Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80807** del registro di Segreteria,
proposto da **XX** nato a omissis il omissis (c.f.
omissis), rappresentato e difeso, congiuntamente
e disgiuntamente, dall'avv. Francesco ELIA (CF:
LEIFNC70C06G687H), in qualità di socio professionista della
dalla LEGALELIA STA SRL (CF: 15711231009), e dall'avv.
Daniela DE SALVATORE (CF: DSLDNL72C52E506Z) ed
elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale EDES in Roma
al Largo Toniolo n. 6, giusta mandato in calce al presente atto,
con autorizzazione alle comunicazioni via fax al n. 06-
37500689 nonché alla PEC:
francescoelia@ordineavvocatiroma.org

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587),
con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 – in persona del
Presidente pro tempore rappresentato e difeso nel presente
giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Filippo Mangiapane

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

(codice fiscale: MNGFPP64T25F158Q), con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29 e che indica per le comunicazioni di rito l'indirizzo Pec: avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it..

Visto il decreto presidenziale n. 961 del 19.09.2025 di assegnazione del giudizio.

Visti gli atti e documenti di causa.

Uditi nell'udienza pubblica del 30 giugno 2026 l'Avv. Rita De Rossi, in sostituzione degli Avv.ti Francesco Elia e Daniela De Salvatore, per il ricorrente; l'Avv. Gianna Fiore, in sostituzione dell'Avv. Filippo Mangiapane, per l'INPS.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, ex appartenente all'Arma dei Carabinieri, ha impugnato la nota INPS del 18.05.2025 con la quale gli è stata contestata l'indebita percezione di somme liquidate sul trattamento pensionistico in godimento pari a complessi € 22.251,70 al lordo delle trattenute fiscali, per un importo netto da restituire di € 16.445,98.

In particolare, il ricorrente titolare di pensione ordinaria di vecchiaia a far data dal 17.12.2018, lamenta l'illegittimità della pretesa restitutoria richiamando i noti principi pretori in materia di indebito pensionistico connessi alla buona fede del percettore e al decorso del tempo idoneo ad ingenerarne il legittimo affidamento.

Ha altresì sottolineato come l'errore nel calcolo del trattamento

è stato imputabile in via esclusiva all'Ente previdenziale, emerso peraltro solo all'esito di segnalazione formulata dello stesso odierno ricorrente con nota del 25.03.2022 che ha dato avvio alle verifiche del caso da parte dell'Ente che si è avveduto del proprio errore. Ha infine dedotto che, come previsto dall'art. 4 Dlgs n. 165/1997, i sei scatti stipendiali non rientrano nella base pensionabile da maggiorare del 18% ai sensi dell'art. 53 D.P.R. n.1092/1973 ma "si aggiungono" ad essa, analogamente a quanto previsto per l'indennità di ausiliaria e per l'assegno funzionale (cfr. SS.RR. 9/2011/QM, 9/2006/QM, 6/2004/QM)" (Corte dei Conti – Calabria, n. 226/2021), con ciò avendo determinato un errore nella trattenuta applicata dall'Istituto che avrebbe dovuto essere pari ad € 62,83 e non già ad € 125,66, con un credito restitutorio in favore del ricorrente pari ad € 4.021,12.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Ha quindi adito questo Giudice concludendo "*NEL MERITO: per le motivazioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro 22.251,70, preteso dall'Inps nei confronti del ricorrente; B) NEL MERITO: per le motivazioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di credito restitutorio a favore del ricorrente, pari ad euro 4021,12 ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, di giustizia, oltre accessori...*".

2. L'INPS si è costituito con memoria depositata in data 7 maggio 2026 rivendicando la correttezza del proprio operato sia

quanto alla determinazione del trattamento di quiescenza da riconoscersi all'odierno ricorrente che in relazione alla legittimità del provvedimento di ripetizione, peraltro ritualmente avviato entro il termine di legge, sulla scorta del disposto dell'art. 2033 c.c.. Ha, quindi, concluso per il rigetto del ricorso, e, in ipotesi di soccombenza, per la non debenza degli interessi e della rivalutazione monetaria sull'eventuale condanna restitutoria.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. In data 19 giugno 2026 la parte ricorrente ha prodotto nuova procura ad litem rilasciata all'Avv. Francesco Elia nella qualità di socio professionista della Legalelia STA S.r.l.

4. Nel corso dell'udienza pubblica del 30 giugno 2026 i procuratori delle parti hanno richiamato i propri scritti difensivi e concluso come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Oggetto del giudizio è la legittimità del provvedimento di recupero emesso dall'Inps, datato 18 maggio 2025, pervenuto il successivo 20 maggio 2025 (doc. 3 memoria INPS), con il quale è stato accertato l'indebito pensionistico sul trattamento in godimento del ricorrente in relazione al periodo 1° gennaio 2024 – 31 maggio 2025 sul presupposto dell'avvenuta rideterminazione della pensione annua dovuta, risultata inferiore a quanto riconosciuto.

Oggetto del giudizio è quindi la eccezione di irripetibilità delle somme avanzata da parte ricorrente al quale la parte ricorrente

associa una domanda connessa alla asserita sussistenza di un credito in favore del ricorrente pari ad € 4.021,12 derivante dalla differenza tra le trattenute operate e quelle effettivamente applicabili.

1.1. Sull'indebito pensionistico devono trovare applicazione i noti principi resi dalla consolidata giurisprudenza Contabile e di legittimità.

Le Sezioni riunite, a partire dalla sentenza n. 7/2007/QM, e poi nelle successive n. 7/2011/QM, n. 16/2011/QM e n. 2/2012/QM, hanno posto l'accento sull'“*affidamento*” ingenerato nel percettore in buona fede in ordine all'esatta determinazione dei ratei di pensione provvisoria, percepiti antecedentemente all'adozione del decreto di liquidazione della pensione definitiva, affermando, al riguardo che, ferma restando la sussistenza in capo all'Amministrazione del diritto – dovere di modificare l'originario provvedimento di pensione provvisoria e di procedere, in sede di conguaglio, al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio, “*va, tuttavia, considerato che, nel rapporto Pubblica amministrazione-cittadino (in specie: cittadino pensionato), alla situazione giuridica di potere dell'amministrazione si contrappone, in capo al pensionato, la situazione giuridica di legittimo affidamento, fondato sull'assenza di dolo e sulla buona fede del percipiente, oltre che sul lungo decorso del tempo[...]*” (Sezioni riunite n. 2/2012/QM). In particolare, con la pronuncia del 2012, le

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Sezioni riunite hanno enunciato il seguente principio di diritto:

“Lo spirare di termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l'amministrazione del diritto – dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo». Alla luce del principio di diritto sopra richiamato, può dunque affermarsi che il soggetto pubblico che intenda agire nei confronti del privato (pensionato), deve tenere in debito conto l'interesse di quest'ultimo alla conservazione di un vantaggio (ossia, un bene o un'utilità) nelle more conseguito in buona fede, a seguito di un atto o di un comportamento della pubblica amministrazione, ancor più se detto vantaggio si sia consolidato per effetto del decorso di un

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

significativo lasso temporale. Occorrerà, pertanto verificare che non si sia al cospetto di situazioni giuridiche consolidate, la cui lesione sia tale da «determinare una turbativa all'ordine giuridico più grave di quella cagionata dalla persistenza dell'atto viziato» (cfr. Sezione giurisdizionale Lazio, sentenza n. 505/2011).

È utile a questo punto richiamare i punti salienti della vicenda in esame al fine di delinearne la corrispondenza e riconducibilità ai principi giurisprudenziali appena richiamati.

Nel caso in esame, il ricorrente vedeva attribuirsi un trattamento pensionistico diretto ordinario di anzianità, calcolata con il sistema misto, con atto CH1032018001770 con decorrenza 17.12.2018.

Nell'anno 2022 il medesimo Ente previdenziale, su richiesta del ricorrente, ha effettuato una verifica circa la corretta determinazione del trattamento pensionistico e, successivamente, nell'anno 2025, ha emanato il contestato provvedimento di recupero al fine di rettificare l'onere di recupero connesso ai c.d. sei scatti di cui all'art. 4 D.lgs. 165/1997 erroneamente inserito nel trattamento di pensione. Ha quindi dovuto (cfr. nota pec INPS del 25.03.2022) rideterminare il c.d. ultimo miglio di pensione.

In sostanza, soltanto nell'anno 2025 l'INPS, dopo circa sette anni, ha comunicato l'erronea corresponsione di somme non dovute derivanti dagli errati calcoli condotti precedentemente all'ultimo atto di liquidazione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Ebbene appare del tutto evidente come nel caso di specie l'INPS, soggetto qualificato titolare istituzionalmente di curare le procedure di liquidazione dei trattamenti pensionistici, abbia lasciato decorrere un considerevole lasso di tempo prima di comunicare al ricorrente il contestato provvedimento di recupero.

È altresì evidente come il Sig. XX non abbia avuto alcun ruolo nei rilevati errori ed abbia, di contro, diligentemente richiesto le dovute verifiche, non avendo al contempo la possibilità di avere certezza della potenziale indebita erogazione.

Sussistono, in conclusione tutti gli elementi individuati dalla giurisprudenza affinché possa trovare ingresso nel caso di specie il principio del legittimo affidamento opponibile, anche in sede giurisdizionale, al fine di consentire la declaratoria di irripetibilità delle somme ritenute non dovute.

2. Atteso quanto esposto, l'INPS va quindi condannato alla restituzione di tutte le trattenute che *medio tempore* abbia eventualmente praticato sul trattamento pensionistico in godimento del ricorrente, oltre interessi legali dalla data dei singoli ratei pensionistici di addebito sino all'effettivo soddisfo.

3. Quanto alla domanda di condanna formulata in ricorso, la stessa non può in questa sede trovare immediato accoglimento attesa la assoluta genericità dei criteri adottati per la relativa quantificazione non chiariti nemmeno attraverso il riferimento alla nota INPS sub. documento 4 (peraltro prodotta senza il

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

citato allegato).

Sarà quindi onere delle parti, attesa la statuizione di irripetibilità in questa sede resa procedere, *in executivis*, per adottare i necessari e connessi provvedimenti.

3. La parziale reciproca soccombenza impone la parziale compensazione delle spese di lite che devono, pertanto, essere liquidate in complessivi € 1.000,00 con distrazione in favore della Legalelia STA S.r.l. e dell'Avv. Daniela De Salvatore, dichiaratisi antistatari.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'irripetibilità delle somme corrisposte dall'INPS nel periodo considerato (1.01.2024 – 31.5.2025 - euro € 16.445,98); condanna l'INPS alla restituzione delle trattenute eventualmente praticate, *medio tempore*, sul trattamento pensionistico in godimento al ricorrente, oltre interessi legali nei termini di cui in motivazione; rigetta, per il resto, il ricorso.

Condanna l'INPS alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.000,00 con distrazione in favore della Legalelia STA S.r.l. e dell'Avv. Daniela De Salvatore.

Così deciso nella camera di consiglio del 30 giugno 2026.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 03.07.2026

per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
03.07.2026 11:38:56
GMT+02:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico
Cons. Pasquale Fava
f.to digitalmente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.